

PIANO DI RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI TERMINI IMERESE

ai sensi del D.Lg.s 182/03

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Generalità	3
1.2	Definizioni	3
1.3	Ambito territoriale e di applicazione	5
2	IMPOSTAZIONE METODOLOGICA.....	5
2.1	Settori esclusi	5
2.2	Suggerimenti forniti dai soggetti coinvolti.....	6
2.3	Obiettivi del piano.....	6
3	ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE	7
3.1	Impianti portuali di raccolta.....	7
3.2	Servizi affidati.....	7
3.3	Traffici del porto di Termini Imerese	7
4	PREVISIONI DEL PIANO	8
5	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO SECONDO NORMATIVE.....	10
5.1	Classificazione dei rifiuti garbage (assimilabili agli urbani, alimentari ed altri non speciali e non pericolosi).....	10
5.2	Rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi provenienti da paesi extra UE.....	11
5.3	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non	11
5.4	Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil).....	12
5.5	Gestione rifiuti sewage (acque nere).....	13
5.6	Gestione rifiuti particolari	14
5.7	Notifica	14
5.8	Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave- Procedura per la deroga all'obbligo di conferimento 14	
5.9	Soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di ritiro rifiuti da nave.....	15
5.10	Il sistri ed il sistema portuale di gestione dei rifiuti	15
5.11	Divieti	16
5.12	Sanzioni	16

5.13	Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo	17
5.14	Confezionamento dei rifiuti a bordo.....	17
5.15	Obblighi del trasportatore	17
5.16	Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale.....	18
5.17	Registrazione delle operazioni di conferimento	19
5.18	Obblighi del gestore dell'impianto portuale e del servizio di raccolta	19
6	PRINCÌPI NORMATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	20
7	LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	20
8	CAMPAGNA INFORMATIVA ALL'UTENZA DEI CRITERI E METODI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO	21
9	CONCLUSIONI.....	21

1 INTRODUZIONE

1.1 Generalità

Il presente Piano, redatto in conformità alle “linee guida elaborate dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque” in data 25.08.2008, è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, nonché del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, nell’ambito della rada e del porto di Termini Imerese.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 e alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

- a) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate dall’art. 183, comma 1, lett. “m”, del D. Lgs. n. 152/2006;
- b) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- c) **gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta**: è il soggetto abilitato/incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
- d) **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- e) **Marpol 73/78**: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell’Unione Europea alla data del 27 novembre 2000;
- f) **nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere **i**) e **u**);
- g) **navi in servizio di linea**: navi che effettuano scali in più porti con frequenza ed itinerari prestabiliti;
- h) **operazioni portuali**: le attività oggetto dell’art. 16, comma 1, 1° cpv., della legge 84 del 28 gennaio 1994 e del D.M. 31 marzo 1995;

- i) **peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- j) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- k) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- l) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C, parte IV, del D. Lgs. 152/2006;
- m) **residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- n) **rifiuti prodotti dalla nave**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78);
- o) **rifiuti sanitari**: i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) **rifiuti speciali**: rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006;
- q) **rifiuti urbani**:
- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed alloggi per civile abitazione;
 - 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi a quelli di cui al par. 1), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento della viabilità portuale;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulla viabilità portuale e/o sui piazzali, sulle aree comunque soggette ad uso pubblico;
 - 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree a verde;
- r) **servizi portuali**: le attività oggetto dell'art. 16, comma 1, 2° cpv., della legge 84 del 28 gennaio 1994 e del 6 febbraio 2001 n° 132;
- s) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B, parte IV, del D. Lgs. 152/2006;
- t) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione (deposito temporaneo, impianto di autolavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento finale);
- u) **unità da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere da mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;

1.3 Ambito territoriale e di applicazione

Il porto di Termini Imerese si estende all'interno degli specchi acquei racchiusi e delimitati dalle difese foranee di cui all'allegato stralcio planimetrico (all. 1), nonché alla rada portuale per le unità alla fonda.

Il presente regolamento si applica:

- a) a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Termini Imerese ovvero stazionanti nella relativa rada;
- b) a tutti i pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito nel porto di Termini Imerese.

I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi dell'art. 265, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

2 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

2.1 Settori esclusi

Il presente piano individua come ambito di applicazione quello definito dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 182/03 ovvero "a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navidi cui alla lettera a). Pertanto non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade ed aree ricadenti all'interno dell'ambito dall'Autorità Portuale;
- gestione di rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione, a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., o dell'art. 18 Legge n. 84/94 ovvero in consegna ex art. 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni statali, che non abbiano destinazione di assistenza a navi e/o alle imbarcazioni da diporto. Ciò per sottolineare che le aree in concessione per destinazione di assistenza alle imbarcazioni da diporto devono essere assoggettate al regime normativo in esame ovvero l'attuazione del Piano è a carico dei concessionari;
- gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, di "provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine", mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. d) del D.Lgs. n. 182/2003 riguarda i resti di materiale che permangono a bordo delle navi e che sono classificati come rifiuti.
- gestione dei rifiuti provenienti da navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali (art.3 comma 1 lettera a del D.Lgs 182/2003).

2.2 Suggestioni forniti dai soggetti coinvolti

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 182/03, al fine di concertare gli obiettivi e le priorità del piano, è stata condotta un'azione di dialogo con tutti i soggetti coinvolti conclusasi con la consultazione del 17 giugno 2015. I risultati di tale dialogo hanno portato a stabilire gli obiettivi e le previsioni elencate nel paragrafo successivo, evidenziando comunque l'importanza di un dialogo costante e non isolato tra tutte le parti attive interessate direttamente e indirettamente dalla gestione dei rifiuti e dalla fruizione del porto in generale.

2.3 Obiettivi del piano

Il porto di Termini Imerese ad oggi presenta un traffico navale esiguo ed un quantitativo di rifiuti prodotti dalle navi che non supera i 5.000 kg/anno. Per tali ragioni la gestione attuale dei rifiuti del porto non presenta particolari criticità. Nonostante ciò è di fondamentale importanza tenere aggiornato ed operativo uno strumento che probabilmente diventerà strategico per il futuro sviluppo portuale, oltre a garantire da subito un efficiente servizio di raccolta e smaltimento. Probabilmente il porto, nei prossimi anni, subirà cambiamenti infrastrutturali significativi. Ciò renderà necessario un costante monitoraggio al fine adeguare le prescrizioni del presente piano con le modifiche che interverranno all'attuale assetto portuale. Alla luce di questa premessa si riassumono gli obiettivi principali del piano di gestione dei rifiuti:

- miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, implementando la raccolta differenziata e massimizzando il recupero;
- garantire un sistema tariffario competitivo attraverso una gestione razionale della gestione dei rifiuti e mediante l'affidamento, secondo le procedure di legge, a soggetti competenti e adeguatamente attrezzati alle esigenze portuali;
- prevenire l'inquinamento marino proveniente dai rifiuti oleosi della nautica da diporto attraverso la realizzazione e la corretta gestione di un isola ecologica;
- incentivare il dialogo costante tra gli attori coinvolti, iniziato in questo nuovo ciclo con la consultazione dello scorso 17 giugno, al fine di accogliere tempestivamente suggerimenti utili al miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti;
- monitorare costantemente i risultati derivanti dall'applicazione del piano con l'evoluzione infrastrutturale del porto. Sarà di fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi dei rifiuti. Se pur la regolamentazione del presente piano sia idonea alla gestione di quantitativi superiori a quelli dell'ultimo triennio potrà essere opportuno individuare tempestivamente variazioni significative, anche limitate all'interno di un particolare periodo dell'anno, al fine di adeguare il piano stesso anche prima dell'aggiornamento triennale obbligatorio.

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

3.1 Impianti portuali di raccolta

Nel porto di Termini Imerese non esistono impianti portuali di raccolta fissi ed il conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico potrà essere svolto a mezzo servizi e/o impianti galleggianti o mobili collocati all'interno del porto; l'eventuale servizio del ritiro rifiuti dalle navi in rada potrà essere effettuato tramite idoneo mezzo nautico debitamente autorizzato.



Ortofoto con delimitazione dell'area portuale

3.2 Servizi affidati

Tutti i servizi inerenti il ritiro, il trasporto, lo smaltimento o il recupero dei rifiuti devono ancora essere affidati.

3.3 Traffici del porto di Termini Imerese

Per la redazione del piano si è tenuto conto della tipologia delle unità che vi approdano e dei quantitativi merceologici movimentati:

Totale merci (Tonn.)	2012	2013	2014
Imbarco	<u>700.529</u>	<u>191.654</u>	<u>95.077</u>
Sbarco	<u>813.838</u>	<u>206.559</u>	<u>184.569</u>
Totale	<u>1.514.367</u>	<u>398.213</u>	<u>79.646</u>

Numero unità	2012	2013	2014
arrivate e partite	<u>958</u>	<u>324</u>	<u>260</u>

Specificatamente le quantità di merci movimentate si riferiscono alle sottoelencate tipologie di traffico:

<u>In tonnellate:</u>	2012	2013	2014
ro-ro (traghetti misti passeggeri e merci)	<u>1.407.193</u>	<u>290.842</u>	<u>145.318</u>
ro-ro (traghetti tutto merci)	—/—	—/—	—/—
navi porta rinfuse e merci varie	<u>107.174</u>	<u>107.371</u>	<u>134.328</u>
navi rinfuse liquide	—/—	—/—	—/—
navi contenitori	—/—	—/—	—/—
Totale	<u>1.514.367</u>	<u>398.213</u>	<u>279.646</u>

Rifiuti conferiti da navi nel porto di Termini Imerese:

	2012	2013	2014
N° Conferimenti	12	11	12
Rifiuti urbani non differenziati	5.341 Kg	6.163 Kg	4.672 Kg.
Rifiuti a rischio epidemiologico	//	//	//
Acque di sentina	//	//	//

4 PREVISIONI DEL PIANO

L'impianto portuale di Termini Imerese non è dotato di alcun impianto fisso o mobile per la raccolta dei rifiuti. Visto gli esigui traffici navali e i conseguenti quantitativi minimi di rifiuti prodotti dalle navi, si è scelto di limitare al massimo qualunque investimento su impianti portuali fissi, ottemperando alle carenze impiantistiche con l'affidamento dei servizi, secondo le modalità di legge, ad un'impresa idoneamente attrezzata alla gestione delle tipologie e delle quantità di rifiuti prodotte in ambito portuale. L'unico intervento che si ritiene necessario è la realizzazione di un'isola ecologica per la raccolta degli oli esausti (codice CER 13 02 08) provenienti esclusivamente da piccole unità di diporto e/o di pesca. L'isola sarà ubicata nella parte sud del porto, in corrispondenza del molo destinato alla nautica da diporto. Le opere da realizzarsi comprendono:

- Un basamento di cemento armato con vasca di contenimento per l'eventuale esubero dell'olio;

- Una recinzione avente un'altezza di 2 metri per tutto il perimetro e cancello principale d'ingresso;
- strutture di copertura di tipo leggera e completamente amovibili;
- contenitori per la raccolta dell'olio esausto.



Previsione della localizzazione dell'isola ecologica



Contenitore tipo degli oli esausti

5 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO SECONDO NORMATIVE

5.1 *Classificazione dei rifiuti garbage (assimilabili agli urbani, alimentari ed altri non speciali e non pericolosi)*

L'attività di servizio riguarda le navi ormeggiate nel porto di Termini Imerese (vedasi planimetria - All.1) e l'area di intervento comprende i pontili, calate e moli ivi ricompresi, nonché la rada.

Il servizio viene richiesto attraverso gli Agenti marittimi raccomandatari o direttamente dalle Società di Navigazione e deve essere operativo h 24.

I rifiuti (garbage) sono quelli urbani, assimilabili ad essi, gli alimentari ed altri non speciali e non pericolosi.

La classificazione prevista dalla normativa vigente ricomprende le categorie sotto ubicate:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO
CER 200101	Carta e cartone (PAPER)
CER 200102	Vetro (GLASS)
CER 200108	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (FOOD WASTE)
CER 200108	Oli e grassi commestibili (VEGETABLE OIL WASTE)
CER 200139	Plastica (PLASTIC)
CER 200140	Metallo (METAL)
CER 100103	Ceneri leggere di legno non trattato proveniente da inceneritore
CER 200301	Rifiuti urbani non differenziati

Il servizio, sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti e delle necessità operative correlate deve poter contare su:

- a) almeno 3 unità lavorative di cui un amministrativo;
- b) 2 autocompattatori, con capacità di almeno 6 mc.

Il gestore del servizio, a conferimento effettuato, rilascerà al Comando nave copia del comprovante del servizio stesso, controfirmato dal responsabile di bordo, riportante le seguenti informazioni:

- dati identificativi della Società che effettua il servizio;
- nome della nave;
- Società armatrice e/o raccomandatario marittimo;
- tonnellate di stazza lorda, nonché numero passeggeri ed equipaggio per le navi passeggeri;
- tipologia e relativi quantitativi di rifiuti conferiti;
- porto di provenienza;

- luogo e data dell'ultimo conferimento.

5.2 Rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi provenienti da paesi extra UE

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da paesi extra-UE devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate nel comma 7.

Detti rifiuti possono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 7 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto 22 maggio 2001 del Ministero della Sanità l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione.

In ogni fase della gestione dei rifiuti, compresa, l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1 qualora siano riuniti con questi ultimi.

Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti costituiti dai residui dei pasti di cui al comma 1 devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani.

La termodistruzione dei rifiuti di cui al comma 1 può essere effettuata anche in impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.

Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 avvenga mediante avvio in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- la sterilizzazione deve garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterilità Assurance Level) non inferiore a 10^{-1} e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, parte prima, e successive modifiche ed integrazioni;
- il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento.

I rifiuti di cui al comma 1 dopo la sterilizzazione possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.

5.3 Gestione rifiuti speciali pericolosi e non

Codici:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO
CER 150110	Recipienti contenenti residui di pitture
CER 200133	Batterie/accumulatori al piombo, nichel, cadmio, mercurio
CER 200134	Batterie ed accumulatori alcalini
CER 180103	Rifiuti medicali
CER 200131*	Medicinali citotossici e cito statici
CER 200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601. 160602 e 160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali

	batterie
--	----------

Non si esclude che la nave possa produrre ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco; a tal fine si prevede, comunque, che il concessionario sia abilitato a gestire tutti i rifiuti, evitando la pedissequa indicazione dei codici CER.

L'organizzazione del servizio per i rifiuti speciali pericolosi e non, si basa sull'occasionalità del conferimento che si attua ad una espressa richiesta della nave del gestore, quando la nave intenda servirsi del servizio.

Il gestore, tenuto conto delle notifiche trasmesse all'Autorità Marittima, invia il mezzo attrezzato specificatamente abilitato con un autista per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato con idoneo cassone.

I rifiuti, conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in big bags o idonei contenitori forniti dalla ditta concessionaria all'operatore e caricati nell'autocarro.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o dal 1° ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Al termine delle operazioni, l'operatore-autista si recherà con apposito F.I.R., al centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti o presso l'area di messa in riserva di rifiuti pericolosi.

I buoni devono contenere, tassativamente, le seguenti informazioni:

- nome della nave;
- banchina;
- tipo e quantità di rifiuto;
- data ed orario;
- firma del Comandante o 1° Ufficiale o delegato.

5.4 Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)

Codici:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO
CER 130403	Oli di sentina della navigazione
CER 130506	Morchie di macchina o prodotti da separazione (OIL SLUDGE)
CER 150202	Assorbenti, stracci imbevuti, filtri (RAGS, LINING)
CER 070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio (DRY CLEANING)
CER 090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
CER 090103	Soluzioni di sviluppo a base di solventi

Per i rifiuti oil (CER 130403) il servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile e/o un mezzo nautico.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la /e manichette e chiudono il bocchettone.

Al termine delle operazioni l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompate dai mezzi della ditta concessionaria l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico ed una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompate a bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà con apposito F.I.R., al Centro autorizzato per lo scarico dei rifiuti liquidi.

I buoni devono contenere, tassativamente, le seguenti informazioni:

- nome della nave;
- banchina;
- tipo e quantità di rifiuto;
- data ed orario;
- firma del Comandante o 1° Ufficiale o delegato.

5.5 Gestione rifiuti sewage (acque nere)

Codici:

CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO
CER 200304	Acque reflue

Il servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile e/o un mezzo nautico.

I liquidi possono essere pompate direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompate direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la /e manichette e chiudono il bocchettone.

Al termine delle operazioni l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompate dai mezzi della ditta concessionaria l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico ed una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompate a bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore -autista si recherà con apposito F.I.R., al Centro autorizzato per lo scarico dei rifiuti liquidi.

I buoni devono contenere, tassativamente, le seguenti informazioni:

- nome della nave;
- banchina;

- tipo e quantità di rifiuto;
- data ed orario;
- firma del Comandante o 1° Ufficiale o delegato.

5.6 Gestione rifiuti particolari

Si prevede di realizzare un'isola ecologica recintata e gestita direttamente dai concessionari demaniali per il ritiro, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di oli esausti e pile al piombo esauste per piccole unità (diporto e pesca).

Tale isola, di circa 15 mq., potrebbe essere allocata nel molo di sottoflutto nel punto contrassegnato con la lettera "I", nell'allegata planimetria e dovrà essere affidata in concessione ed appositamente recintata per posizionare idonee campane e serbatoi per il tempo strettamente necessario alla sosta degli olii usati e le pile al piombo.

5.7 Notifica

Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Termini Imerese dovrà trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese e all'Autorità Portuale di Palermo, le informazioni richieste dall'Allegato I alla presente ordinanza, con le seguenti modalità:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Termini Imerese;
- b) non appena la destinazione del porto di Termini Imerese è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui al comma 1, in forma cumulativa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

5.8 Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave- Procedura per la deroga all'obbligo di conferimento

È fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionino nella rada di Termini Imerese, di conferire i rifiuti prodotti dalla nave al gestore dell'impianto portuale o del servizio di raccolta dei rifiuti. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

Le navi che sostano in porto o in rada per più di 24 ore devono conferire i rifiuti di natura alimentare ed ogni altro tipo di rifiuto deperibile, con periodicità giornaliera.

Il servizio deve essere effettuato all'approdo in banchina o in rada se sono trascorse più di 24 ore dall'ultimo conferimento documentato e, comunque, se l'unità ha effettuato dall'ultimo porto di scalo un viaggio di durata superiore alle 24 ore.

Tali procedure restano valide fatte salve le deroghe previste dal D.Lgs. 182/2003 (punto 2, art. 7) e le esenzioni (art. 9); la nave pertanto potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale di Termini Imerese rilasciata a seguito d'istanza del

comando di bordo – anche inoltrata per suo conto dall'agente nave – eventualmente verificata sulla base di apposita attestazione dell'Autorità sanitaria Marittima e del Chimico del porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.

Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

5.9 Soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di ritiro rifiuti da nave

Il servizio di raccolta e successivo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti a bordo delle navi ormeggiate in porto è espletato, con oneri a carico del produttore del rifiuto, esclusivamente da Ditte specializzate, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto e che siano, altresì, munite dell'iscrizione al registro di cui all'art. 68 Cod. Nav..

Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica di cui all'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 182/03, finalizzata dall'individuazione di un unico prestatore del servizio di raccolta, il conferimento degli stessi deve essere garantito a mezzo ditte abilitate, iscritte nell'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione e smaltimento dei rifiuti (preventivamente contattate in nome e per conto degli armatori dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o da altri soggetti interessati) e che siano comunque in possesso della prescritta autorizzazione regionale, qualora non sussista l'obbligo d'iscrizione al menzionato albo nazionale.

Prima dell'avvio dell'attività di ritiro, il soggetto interessato dovrà previamente documentare il possesso dei citati requisiti all'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese, compresa l'iscrizione all'albo di cui all'art. 68 Cod. Nav..

Resta salva la possibilità che ditte specializzate vengano autorizzate ad espletare il servizio di ritiro rifiuti dalle unità navali in rada o in banchina, con l'impiego di mezzi nautici a ciò espressamente adibiti, dotati delle prescritte autorizzazioni sanitarie al trasporto dei rifiuti sulla base di concessioni rilasciate dal Compartimento Marittimo di Palermo ai sensi dell'art. 60 del regolamento di attuazione del codice della Navigazione.

5.10 Il sistri ed il sistema portuale di gestione dei rifiuti

Il presente piano sarà assoggettato con cadenze temporali regolari (preventivamente stabilite in mesi 12), a verifiche tese ad accertare la sua ottimale aderenza alle reali condizioni di utilizzo dei servizi portuali cui si riferisce, specie per gli aspetti aventi una decisa ricaduta sull'attività degli operatori e delle strutture interessate.

Il monitoraggio servirà anche a consentire gli aggiornamenti normativi eventualmente intervenuti. Si precisa in tal senso che l'Autorità Portuale non è tenuta ad iscriversi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in quanto non sarà il produttore del rifiuto. Sarà comunque richiesto a tutti i soggetti gestori operanti in ambito portuale (trasportatori, recuperatori, smaltitori) l'avvenuta iscrizione al SISTRI e conseguente gestione dei rifiuti portuali in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso sistema.

Si precisa infatti che i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti nei porti alle imprese concessionarie per il loro smaltimento o trattamento, come è stato già precisato, non comportano per la nave alcun obbligo derivante dal sistema Sistri ed in particolare l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009. Ciò in quanto per questi rifiuti sia la presentazione del MUD che la tenuta dei registri di carico e scarico che la conseguente tracciabilità è posta a carico dell'impresa concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 182/2003.

Al fine di garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti ed il flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche, tutti gli operatori coinvolti dovranno regolarmente essere iscritti

al vigente Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti qualora rientranti tra i soggetti obbligati, o comunque ad equivalenti sistemi che entreranno in vigore ai sensi di legge in data successiva a quella di redazione del presente piano.

5.11 Divieti

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termini Imerese è fatto assoluto divieto di:

- a) conferire da parte delle unità mercantili ormeggiate in porto rifiuti di qualunque natura presso i cassonetti ubicati in ambito portuale e destinati al disimpegno del servizio di pulizia delle aree comuni;
- b) gettare i rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- c) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- d) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle aree portuali, comprese quelle asserite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti, di olio esausto, imballaggi, etc.);
- e) manomettere e danneggiare i contenitori che saranno ubicati all'interno degli ambiti portuali per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- f) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati;
- g) **procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D. Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate nonché alla completa bonifica dei luoghi.

Analoghi obblighi ricadono in capo ai titolari di concessione demaniale marittima in ambito portuale in ordine all'eventuale presenza di rifiuti all'interno dell'area interessata.

5.12 Sanzioni

Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 182/2003, che non provvede agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 182/2003, si applicano le sanzioni previste dall'art. 258 del D. Lgs. 152/2006.

Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 182/2003, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000.

Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del D. Lgs. 182/2003, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000.

Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 500,00.

5.13 Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di nuovi contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerate le unità da diporto e i pescherecci. I comandanti ed i conduttori delle predette unità dovranno comunque accertarsi che si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico almeno nell'imminenza del conferimento a terra degli stessi opportunamente confezionati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

5.14 Confezionamento dei rifiuti a bordo

I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in appositi spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dagli Organismi Autorizzati e che le operazioni di trattamento non comportino potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la ditta incaricata dovrà accertarsi che la nave che intende conferire sia già in libera pratica sanitaria.

5.15 Obblighi del trasportatore

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.

Durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere rifiuti.

È fatto obbligo al trasportatore dei rifiuti di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e che i rifiuti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo ad attività di recupero.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 187 del D. Lgs. 152/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile.
- b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15 x 15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

5.16 Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

Tutti i rifiuti pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, tra i rifiuti speciali.

I soggetti di cui agli art. 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il

deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo di Società concessionaria del servizio.

Permane in capo al soggetto che abbia effettuato la pulizia delle banchine a conclusione delle operazioni portuali, qualora sprovvisto delle autorizzazioni necessarie a disporre autonomamente lo smaltimento a norma di legge, l'obbligo di conferire i rifiuti alla Società concessionaria del servizio.

Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno della recinzione doganale portuale, dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.

La raccolta di rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.

La Società concessionaria del servizio dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006.

5.17 Registrazione delle operazioni di conferimento

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 Tonn. o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del registro rifiuti (Garbage record book) e di un relativo piano di smaltimento (Garbage Management plan) in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/9/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento rifiuti, nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

5.18 Obblighi del gestore dell'impianto portuale e del servizio di raccolta

Il gestore dell'impianto/servizio portuale e del servizio di raccolta dovrà:

- comunicare, mensilmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese ed all'Autorità Portuale di Palermo, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto.
La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006;
- inoltrare con cadenza mensile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese ed all'Autorità Portuale di Palermo, anche in forma elettronica, uno stampato riepilogativo concernente i dati dell'attività quotidianamente svolta, nel mese in esame, recante l'indicazione dei quantitativi giornalieri prelevati e delle navi dalle quali i rifiuti sono stati conferiti;
- provvedere agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 182/2003;
- detenere e compilare il registro previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006;
- essere iscritto all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Termini Imerese;
- tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

6 PRINCIPI NORMATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

L'art. 8 del D.Lgs. n. 182/2003 prevede che gli oneri relativi all'impianto ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi devono essere coperti da tariffe a carico delle unità navali che approdano in porto. In particolare occorrerà determinare le tariffe secondo i criteri di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 182/2003 con una quota fissa indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1 ed una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave.

In seguito all'approvazione del presente piano i bandi relativi all'individuazione dei gestori dei servizi di ritiro rifiuti da bordo dalle navi dovranno tener conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 182/2003 (Nota del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 6610 del 2.9.2003).

Considerato l'attuale regime delle deroghe di cui al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, e l'attuale fissazione tariffaria che deriva da decreti dell'Autorità Marittima – nel caso dei rifiuti solidi urbani e assimilati di unità navali, a seguito di istruttoria e concertazione a livello ministeriale-, nonché la fase di prima applicazione, le previste tariffe (ritiri rifiuti solidi o liquidi dalle navi), saranno addebitate a chi effettivamente richiede ed ottiene il servizio; alle altre unità navali approdanti in porto e non richiedenti il servizio verrà comunque applicato almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 182.

Alle tariffe così determinate dovrà aggiungersi:

- per i rifiuti solidi urbani: il costo di smaltimento a discarica pubblica autorizzata;
- per i rifiuti liquidi: il costo di smaltimento, a mezzo autobotti, in autorizzati impianti di smaltimento.

7 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio, così come descritto nei capitoli precedenti, in via provvisoria risultano necessari i seguenti titoli di legittimazione:

- 1) il soggetto gestore deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Smaltitori nelle categorie di rifiuti previste dalla normativa vigente;
- 2) il centro di raccolta per oli, batterie e filtri per flottiglia da pesca e il naviglio minore realizzato dall'Autorità Portuale dovrà essere autorizzato ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006;
- 3) i mezzi terrestri utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente: autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti;
- 4) dotazione di vano chiuso o sponde alte che lo separano dalla cabina di guida.

Per quanto attiene ai formulari, in linea con le disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti *garbage*, che consistono in rifiuti urbani ed assimilabili non

pericolosi, sia per quanto attiene al trasferimento dalla nave alla base operativa del gestore, sia per la spedizione dalla base operativa al centro finale di recupero/smaltimento, essi non vanno redatti.

Analogo discorso va fatto per i rifiuti sterilizzati, tenuto conto che essi rientrano nella categoria dei rifiuti urbani e si classificano con il codice CER 200108.

È in ogni caso prevista una ricevuta identificativa del soggetto dal quale è effettuato il ritiro da parte del soggetto gestore, anche a mezzo “buono di prestazione”.

Per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non, il formulario di identificazione va redatto, fatto eccezione nei casi di movimentazione all'interno dell'area portuale (es. trasporto di oli dal Com.te di un motopesca al centro di raccolta, trasporto di un rifiuto dalla nave alla base operativa portuale del gestore, qualora venga autorizzato un punto di raccolta R 13), potendosi intendere tale movimentazione come effettuate in un'area delimitata in cui più soggetti provvedono alla gestione tramite un terzo autorizzato (interpretazione analogiche della lett. N della circolare Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998).

In tutti gli altri casi il FIR va redatto da parte del soggetto gestore del servizio che assume la detenzione del rifiuto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 182/2003 il gestore del servizio e dell'impianto portuale di raccolta provvede direttamente agli adempimenti previsti circa la comunicazione annuale e alla tenuta dei registri previsti agli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Gli operatori del settore dovranno conformarsi agli obblighi e procedure previsti dal SISTRI (Decreto Ministero dell'Ambiente 17.12.2009).

8 CAMPAGNA INFORMATIVA ALL'UTENZA DEI CRITERI E METODI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO

L'Autorità Portuale si propone di fare una campagna di sensibilizzazione sui danni ambientali procurati dall'abbandono in marre di rifiuti, tramite la diffusione degli aggiornamenti normativi, le iniziative intraprese per favorire la raccolta differenziata, le conclusioni delle relazioni annuali e tramite le associazioni accreditate che si occupano di monitoraggio delle acque e delle coste.

La creazione di una banca dati, predisposta dall'ufficio responsabile del piano di gestione, consentirà di valutare, nel corso degli anni gli andamenti delle quantità di rifiuti conferiti, tenendo conto delle varie categorie e tipologie dei vettori marittimi, ivi compresi i pescherecci e le unità da diporto.

Tale osservatorio si propone altresì, sulla scorta di segnalazioni relative a eventuali anomalie, disservizi, incidenti e reclami inerenti le modalità di espletamento dei servizi, di operare attivamente nel campo della prevenzione dell'inquinamento marino di concerto con gli organi di controllo della Capitaneria di Porto.

9 CONCLUSIONI

L'Autorità Portuale creerà apposito Ufficio, nominando un Responsabile dell'attuazione del presente Piano che avrà il compito di monitorare l'adeguatezza del piano e degli impianti.

Il piano sarà aggiornato almeno ogni tre anni, come previsto dall'art. 5.6 del D.Lgs. 182/2003, e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi e/o esigenze del porto e dei servizi/impianti esistenti.